REGOLAMENTO (CEE) N. 3025/86 DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 3540/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2462/86 (4), per la campagna di commercializzazione 1985/1986, prevede la possibilità di rilasciare il certificato di acquisto al prezzo minimo per i lupini di varietà diverse da quelle che figurano nell'allegato V del suddetto regolamento; che, in mancanza di varietà indicate nell'allegato V in questione, è opportuno prorogare tale misura per la campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3540/85 definisce la trasformazione dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci presso un'organizzazione riconosciuta; che è opportuno, per chiarire tale definizione, precisare i luoghi in cui sono effettuate le operazioni di trasformazione; che, per tener conto di questi differenti luoghi, occorre procedere ad un adeguamento delle disposizioni di controllo di cui agli articoli 22 e 23 del suddetto regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2462/86 ha introdotto, con decorrenza dal 1° agosto 1986, un nuovo allegato I del regolamento (CEE) n. 3540/85, che consente di calcolare il peso dei prodotti sulla base della qualità tipo; che è opportuno, per ragioni di equità, prevedere lo stesso metodo di calcolo del peso al livello del primo acquirente ed al livello dell'utilizzatore, per i prodotti che sono stati oggetto di un contratto stipulato tra il produttore e il primo acquirente anteriormente al 1° agosto 1986;

considerando che l'articolo 32, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3540/85 proroga le disposizioni in vigore anteriormente al 1° gennaio 1986 in materia di identificazione per i prodotti entrati nell'impresa ed utilizzati nel primo trimestre del 1986; che, per evitare una discriminazione di taluni utilizzatori che hanno fissato l'aiuto in anticipo, è opportuno estendere tale proroga ai prodotti entrati nell'impresa nel primo trimestre 1986 e utilizzati in un secondo tempo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3540/85 è modificato some segue:

1. Nell'articolo 6, paragrafo 6, secondo comma i termini « per la campagna 1985/1986 » sono sostituiti dai termini « per le campagne di commercializzazione 1985/1986 e 1986/1987 ».

2. Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 21*

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2036/82, per trasformazione presso un'organizzazione riconosciuta si intende qualsiasi operazione eseguita nel perimetro di detta organizzazione, che modifichi la natura dei prodotti destinati all'alimentazione animale:

— mediante macinazione o altro trattamento analogo,

— mediante trattamento di marcatura, secondo uno dei metodi indicati nell'allegato III.

Tuttavia, su richiesta dell'organizzazione riconosciuta, l'organismo incaricato del controllo può autorizzare l'esecuzione delle operazioni di trasformazione nel perimetro di un'impresa preventivamente determinata, che offra sufficienti garanzie ai fini del controllo dei prodotti sottoposti a tali operazioni ».

Inoltre, l'organismo incaricato del controllo può autorizzare la realizzazione delle operazioni di trasformazione nell'azienda del produttore se la trasformazione viene effettuata in continuazione, previa pesatura e prelievo di campione, con un apparecchio mobile che è stato preventivamente controllato ed approvato. »

3. All'articolo 22, paragrafo 2, il testo dei primi due trattini è sostituito dal seguente:

« — quantitativi di prodotti tal quali entrati per essere trasformati presso l'organizzazione riconosciuta, nonché relativo tenore di impurità e umidità, distinguendo, se del caso, i quantitativi trasformati nelle imprese dei produttori,

— movimenti dei prodotti nel perimetro dell'organizzazione riconosciuta e, se del caso, tra l'organizzazione riconosciuta e l'impresa in cui sono trasformati ai sensi dell'articolo 21. »

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7.
(3) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 211 dell'1. 8. 1986, pag. 4.

4. All'articolo 23, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma :

« A fini di controllo, l'organizzazione riconosciuta comunica all'organismo competente, con almeno due giorni di anticipo, le date e i luoghi di consegna e di trasformazione dei prodotti. »

5. All'articolo 23, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente :

« 4. Salvo casi di forza maggiore ed eccettuati i casi di cui all'articolo 21, secondo e terzo comma, i prodotti non possono più uscire come tali dall'organizzazione riconosciuta ».

6. All'articolo 32, secondo comma è inserito, dopo il terzo trattino, il seguente trattino :

« — le disposizioni dell'allegato I del suddetto regolamento restano applicabili ai piselli, alle fave, alle favette ed ai lupini dolci per i quali può essere fornita la prova, giudicata soddisfacente dallo Stato membro, che sono stati oggetto di un contratto stipulato tra il produttore ed il primo acquirente anteriormente al 1° agosto 1986, nonché ai piselli, alle fave, alle favette ed ai lupini dolci per i quali è stato rilasciato anteriormente al 1° agosto 1986 un certificato d'acquisto al prezzo minimo ».

7. All'articolo 32, ultimo comma, è aggiunto il seguente testo :

« nonché per i quantitativi entrati nell'impresa durante il suddetto periodo e corrispondenti a quelli che sono disponibili su certificati d'aiuto fissati in anticipo, la cui validità scade nel primo trimestre del 1986. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

I punti 1, 6 e 7 dell'articolo 1 si applicano rispettivamente a decorrere dal 1° luglio 1986, dal 1° agosto 1986 e dal 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente